

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle opere di colonizzazione al «Boscone»
per conto del Patriziato di Biasca

(del 21 novembre 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Le opere di colonizzazione che abbiamo l'onore di sottoporvi interessano una vasta proprietà di circa 20 ha. situata a sud dell'abitato di Biasca e che si estende fino al confine comunale di Osogna.

La zona è denominata Boscone e, or sono 15 anni, venne data in locazione alla Società Cooperativa coloni del Boscone di Biasca, società sorta nel lodevole intento di bonificare terreni incolti nel Cantone Ticino, seguendo le direttive allora propugnate dal compianto prof. Hans Bernhard in tutta la Svizzera.

Eravamo al tempo del fallimento della politica di aiuto finanziario alle famiglie svizzere che emigravano in Africa e nell'America del Sud, in cerca di lavoro; i disastrosi risultati di questa azione promossa in un periodo di grave disoccupazione nel paese, avevano spinto il prof. Mans Bernhard a proporre alle Autorità federali una vasta opera di bonifica dei terreni ancora incolti nella Svizzera, chiamata poi azione di colonizzazione interna.

A Biasca un gruppo di volenterosi, sotto la presidenza dell'on.le Pini, raccoglieva l'appello del prof. Bernhard e sotto il motto «Ogni terra è pane» iniziava la prima opera di bonifica a scopo di colonizzazione nel nostro Cantone.

Nel novembre del 1934 si poneva mano ai lavori con la costruzione di una strada di 97 ml. di lunghezza per circa m. 3 di larghezza. Successivamente si eseguiva la bonifica di 10 ha. di terreno e la costruzione di ml. 2400 di cinta.

I lavori di bonifica si estendevano ulteriormente per altri 10 ha. e venivano completati ml. 1939 con la costruzione di canali, strade, ponticelli e di una baracca in legno ad uso rimessa e stalla.

La spesa complessiva di questi lavori raggiunse la somma di Fr. 176.770.— e nel 1940, per diverse completazioni, la Società spese ulteriori Fr. 20.000.—.

Per i citati lavori di bonifica, il Cantone e la Confederazione contribuirono a suo tempo con soli Fr. 18.000.— di sussidi cioè con circa il 9 % della spesa effettiva.

Durante la passata guerra l'azienda veniva data in sub-affitto alla Unione svizzera delle cooperative di Basilea, la quale in unione con la citata Società apportava ulteriori bonifiche tra cui la più importante la costruzione di un impianto di fertirrigazione, ancora oggi in piena efficienza.

Le spese di bonifica e dell'impianto risultarono rispettivamente di franchi 19.180,75 e di 27.340,15; il Cantone e la Confederazione contribuirono ai due lavori con sussidi di Fr. 13.426,50 e di Fr. 19.138,05.

Alla scadenza del contratto di affitto e cioè nel 1949, l'Unione Svizzera della Cooperativa rinunciava a continuare la coltivazione del terreno, per varie ragioni e anche perchè nell'azienda mancavano gli idonei e indispensabili fabbricati rurali.

La precaria situazione finanziaria della Società del Boscone di Biasca veniva così ad aggravarsi per la mancanza delle quote d'affitto e quindi si intraprendevano le pratiche affinché il Patriziato riscattasse i terreni affittati e vi eseguisse opere di colonizzazione.

Anche le Autorità cantonali, riconoscevano che le precedenti opere di bonifica non erano state convenientemente sussidiate in paragone a quelle eseguite durante il periodo bellico e con decreto del Consiglio di Stato in data 21 giugno 1949 veniva stanziato alla Società del Boscone un ulteriore sussidio di Fr. 24.000.—.

Al versamento di questo sussidio straordinario venivano poste le condizioni seguenti:

- 1) di regolare definitivamente i rapporti tra la Società e il Patriziato;
- 2) che quest'ultimo s'impegnasse a costruire gli stabili di colonizzazione (casa colonica e stalla) e a mantenere in efficienza le eseguite importanti opere di bonifica.

Nel 1950 venivano quindi iniziate le pratiche per il riscatto da parte del Patriziato del terreno ceduto alla Società Cooperativa dei coloni del Boscone e per il sussidiamento delle costruzioni agricole, ritenute necessarie per valorizzare il terreno bonificato. In data 8 aprile 1951 l'Assemblea patriziale di Biasca accettava le condizioni del riscatto con effetto retroattivo al 1. gennaio 1951 e autorizzava le opere di colonizzazione previste in un progetto di massima allestito dallo studio tecnico geom. Martinoli e Sciaroni in Biasca.

Le Autorità cantonali e federali avevano dato in precedenza la loro approvazione di massima ai lavori, concordato il piano di finanziamento e accettato il principio del sussidiamento.

Sulla base di quanto succintamente esposto e tenuto calcolo della possibilità di sfruttamento della vasta azienda è stato quindi presentato il progetto definitivo per la costruzione di una stalla e annessi e della casa colonica.

In particolare:

STALLA E ANNESSI

La stalla può contenere 20 capi grossi disposti su due file con corridoio centrale d'afforaggiamento e in separato riparto 4 vitelli e 4 manzette. Un vasto corridoio carraio disimpegna il servizio dell'ampio fienile e della stalla dei cavalli (No. 3). Su un fianco della stalla si sviluppa un porticato ad uso rimessa e in cui trovano posto due sili di complessivi mc. 20. Sul prolungamento della rimessa è il fabbricato ad uso porcile e pollaio con la cucina e 4 distinti box. Le installazioni delle stalle sono appropriate e corrispondenti ai requisiti di una moderna costruzione.

CASA D'ABITAZIONE

La casa è prevista isolata, distante dalla stalla di circa ml. 16 e situata sull'attuale sedime della vecchia costruzione in legno. Si compone di un piano seminterrato ad uso cantine e locali depositi, del piano rialzato con gli ambienti cucina-tinello e due camere più W.C. e bagno. Il sottotetto è accessibile mediante comoda scala interna e vi sono ricavate ulteriori due camere. In un separato corpo di fabbrica a lato della casa verso nord trovano posto un cortile coperto, il lavatoio e servizio di gabinetti alla turca e doccia.

COMPLEMENTI

All'esterno e di fianco alla stalla è prevista un'ampia concimaia con sottostante fossa del colaticcio. Quest'ultima è situata in posizione favorevole, rispetto all'esiguità dell'impianto di fertirrigazione (cabina) in modo che con minima spesa possono essere usufruite le attuali installazioni per completare l'impianto. Sul posto esiste una condotta elettrica per luce e forza e il servizio dell'acqua potabile è previsto mediante allacciamento all'esistente acquedotto

comunale posto a una distanza di circa ml. 400. E' pure inclusa l'installazione di un moderno montafieno.

Il preventivo totale di spesa dopo revisione e controllo dell'Ufficio cantonale delle bonifiche risulta di Fr. 145.000.— e corrisponde nei prezzi unitari al costo attuale delle opere.

L'Ufficio federale delle bonifiche in data 28 settembre 1950 approvava il progetto di massima con una presunta spesa, calcolata a volume vuoto per pieno, di Fr. 131.000.—.

L'attuale progetto corrisponde nelle linee generali a quanto previsto; solo la casa è stata modificata per l'abitazione di una sola famiglia, mentre in un primo tempo si prevedeva la possibilità di sistemarne due.

Il sensibile aumento di costo è giustificato da una precisa valutazione dei lavori e dagli aumenti dei prezzi intervenuti quest'anno.

Vi invitiamo per questi motivi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e stanZIA un credito a favore delle opere di colonizzazione al « Boscone » di Biasca del Patriziato di Biasca

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 21 novembre 1951 n. 328 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo presentato dal Patriziato di Biasca per un'opera di colonizzazione « al Boscone di Biasca » sono approvati.

Art. 2. — E' stanziato a favore di queste opere un sussidio cantonale del 30 % sull'importo di Fr. 145.000.— ossia al massimo Fr. 43.500.—. Detta somma deve essere prelevata dal credito per le opere di colonizzazione e di edilizia rurale.

Art. 3. — Le costruzioni saranno eseguite sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 concernente il sussidamento delle opere di colonizzazione e di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ha effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa da questa riconosciuta.

